



COMUNE DI CANOSSA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0008788 - 10.12.2019
CAT. V CLASSE 2 ARRIVO
FASCICOLO 2019/2
RAGIONERIA

COMUNE DI CANOSSA

Verbale n° 34 del 07 dicembre 2019 del Revisore dei Conti

Parere sulla RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100

L'anno 2019 il giorno 07 del mese di dicembre alle ore 12.20 il Revisore dei Conti del Comune di Canossa, Dott. Aristide Pincelli, presso l'Ente ha redatto il presente verbale contenente il parere sulla Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n.100.

Il Revisore informa che con mail del 7 dicembre 2019 alle ore 10.31 il Signor Mauro Rossi Responsabile del Settore finanziario ha richiesto allo scrivente il parere sulla Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n.100.

Alla richiesta ha allegato:

- Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipate al 31.12.2018 ex art. 20, commi 2 e 4 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c. 4, TUSP) - SCHEDE DI RILEVAZIONE;
- REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2019 (Art. 20, c. 1, TUSP) - SCHEDE DI RILEVAZIONE.
- Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 433 del 07.12.2019

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2017 la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

in attesa dei pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi per ora verbalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli art 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.


ESPRIME

Parere favorevole sulla proposte di deliberazione di Consiglio Comunale inerenti la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175;

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 12.45, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

Canossa, 07 dicembre 2019

Il Revisore dei Conti
(Dott. Pincelli Aristide)

Handwritten signature of Aristide Pincelli in black ink.